

PARTE SPECIALE "C"

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ART. 24 *TER* D.LGS. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel d.lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, c. 3-bis, del d.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.p.r. 309/90)

La fattispecie di delitto in esame punisce chiunque, senza l'autorizzazione, prevista all'art.17 del D.p.r. 309/90, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

Inoltre è punito chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14.

Le pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art.24- ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/21

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. L'analisi dei processi aziendali di CEP EUROPE S.R.L. consente di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 ter d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto". Di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESI DI
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione	- Codice Etico - PS
Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione	- Codice Etico - PS
Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da enti pubblici	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione - Responsabile amministrativo	- Codice Etico - PS
Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione - Responsabile amministrativo	- Codice Etico - PS
Negoziazione, stipula ed esecuzione di	Legale rappresentante	Codice Etico

contratti di vendita e appalti	Consiglio di Amministrazione	PS
Gestione dei flussi finanziari	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione - Responsabile amministrativo	- Codice Etico - PS
Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante	- Legale rappresentante - Consulente del lavoro	- Codice Etico - PS
Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali	- Legale rappresentante - Consiglio di Amministrazione	- Codice Etico - PS
Gestione della fiscalità	- Legale rappresentante - Consulenti esterni	- Codice Etico - PS
Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci	- Legale rappresentante - Consulenti esterni	- Codice Etico - PS
Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito bancario	Legale rappresentante	- Codice Etico - PS

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal C.D.A previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi. La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” della CEP EUROPE S.R.L. nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e *partners*, già definiti nella Parte Generale quali Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

1) Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Si rimanda a quanto previsto nelle Norme Generali di Comportamento previste nella Parte Speciale (paragrafo precedente alla parte speciale “A”) del presente Modello 231.

2) Standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili

Le regole ed i divieti riportati nei Principi Generali si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell’ambito dell’operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento:

- operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità dei soggetti con i quali instaurano rapporti contrattuali, nonché osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la richiesta di autodichiarazioni circa l’assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;
- è fatto divieto di promuovere, costituire, organizzare o, comunque, partecipare ad intese/accordi associativi, anche di fatto, con soggetti interni o esterni alla Cooperativa che

possano essere riconducibili, direttamente o indirettamente, alle fattispecie di reato previste, in particolare, dagli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), nonché dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope);

- è fatto divieto di promuovere, sviluppare, organizzare o, comunque, intrattenere con soggetti interni e/o esterni a CEP EUROPE S.R.L. illeciti rapporti d'affari o accordi associativi criminosi anche mediante l'utilizzo non corretto di *asset* aziendali e/o di ruoli di responsabilità ricoperti nella Società.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente sezione della Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico;

B) Codice di condotta per parti terze.

PROCEDURE DI PREVENZIONE

CEP EUROPE S.R.L. adotterà un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la P.A. e, per LA precisione, attraverso gli appositi canali dedicati per il *reporting* all'Organismo di Vigilanza:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V.
- chiunque venga a conoscenza di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere per contrastare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o, in ogni caso, di anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V.